



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/629782 – Fax 0964/629782

Posta Elettronica: [vigiliardore@libero.it](mailto:vigliardore@libero.it)

PEC: [vigiliurbani.ardore@asmepec.it](mailto:vigliurbani.ardore@asmepec.it)

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 35 del 06/06/2019

Oggetto: Lavori di pulizia delle aiuole - Modifica della circolazione e della sosta stradale lungo la Via Marina

Vista l'Ufficio Tecnico Comunale ha programmato la pulizia delle aiuole sulla Via Marina, da eseguirsi a cura del personale comunale incaricato tramite utilizzo di tagliabordi e decespugliatore, a partire da martedì 11 giugno p.v.;

Considerato che, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei residenti e dei passanti, si rende necessario interdire la circolazione e la sosta sul Lungomare, nei tratti interessati da pulizia delle aiuole, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.e.i.;

Visto D.P.R. n. 495/1992 che ha approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S. e s.m.i.;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ordina

- 1. L'istituzione del divieto di circolazione e di sosta, per le esigenze e i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nella Via Marina a partire da martedì 11 giugno p.v. e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di pulizia delle aiuole.**

L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 LUGLIO 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.

Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'ufficio tecnico, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza e dei veicoli autorizzati dalla direzione didattica i cui conducenti, tuttavia saranno tenti ad osservare tutte le dovute cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.



Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Tecnico U.O.C. N. 4;
- Stazione Carabinieri di Ardore ;
- Comando di Polizia Municipale di Ardore;
- Commissariato di PS di Bovalino;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell'apposita segnaletica stradale prevista dal codice della strada, nonché mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea che dovrà essere collocata almeno 24 ore prima.

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o incompatibili con il presente atto.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (Cd.S.).

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. della Calabria entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art.74 del relativo regolamento al C.d.S.

RENDE NOTO

Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'U.O.C. N. 5 Area Vigilanza, presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 06.06.2019

Il Responsabile dell'U.O.C. N. 5

Il Comandante

Dr. Antonello RUGGIERO



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonello Ruggiero", written over the printed name.